



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE AMBIENTE

**N. 8 - REG. GEN. N. 179
DEL 30-07-2025**

OGGETTO:

misure di prevenzione per il contrasto alle arbovirosi (malattie infettive causate da virus trasmessi da insetti artropodi infetti).

**LA SINDACA
Avv. Emanuela Colella**

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda ASL Roma 6 e l'Istituto Zoo Profilattico di Toscana Lazio, volta ad informare, sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dagli Enti Sovraordinati;
- le arbovirosi sono malattie infettive causate da virus trasmessi da vettori artropodi infetti (come zanzare, zecche e flebotomi) tramite morso/puntura e interessano sia l'uomo che gli animali;
- in Italia sono presenti sia arbovirosi importate da altri paesi (Chikungunya, Dengue, Zika) sia arbovirosi autoctone (West Nile Disease, Infezione da virus Usutu, Infezione da virus Toscana, Encefalite da zecche);
- il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025", si applica alla sorveglianza delle arbovirosi, con particolare riferimento ai virus: West Nile, Usutu, Chikungunya, Dengue, Zika, inclusa la sindrome congenita, al virus dell'encefalite virale da zecche e al virus Toscana, e con cui stabilisce che «Le autorità competenti implementeranno interventi informativi per la popolazione affinché i cittadini adottino comportamenti proattivi di eliminazione dei siti di riproduzione larvale,.... Tali attività potranno essere rafforzate da ordinanze sindacali in cui verranno dettagliate le misure preventive specifiche per ogni categoria di soggetto e le sanzioni applicabili.»
- il suddetto "PNA" si articola su un orizzonte temporale di sei anni, per permettere azioni strategiche di più lungo respiro, ed individua attività che devono essere attuate immediatamente ed attività da implementare più gradualmente, specificando, inoltre, alcuni indicatori che saranno utilizzati per la valutazione dell'applicazione del Piano stesso;
- il "PNA" estende la sorveglianza, a livello nazionale, alle specie di zanzare invasive e al monitoraggio delle resistenze agli insetticidi;
- con D.G.R. Lazio n. 477 del 28 giugno 2022, è stato approvato il documento tecnico della Regione Lazio "Sorveglianza e risposta alle arbovirosi" predisposto sulla base di quanto previsto dal "PNA", con il quale sono dettagliate le indicazioni per la sorveglianza e la risposta ai virus West Nile e Usutu, alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive del genere Aedes e ai virus dell'encefalite virale da zecche, Toscana e ad altri arbovirus non sottoposti a specifici piani di sorveglianza e risposta;

PRESO ATTO

- della nota ASL Roma 6 datata 03/04/2025 prot. 25766 con cui richiama l'attenzione alle amministrazioni comunali di applicare i protocolli di prevenzione dei piani di contrasto delle arbovirosi;
- della nota ASL Roma 6 del 25/07/2025 prot. 56245 con cui a seguito di casi di infezione da virus West Nile registrati nella provincia di Latina invita le amministrazioni comunali a divulgare le seguenti raccomandazioni: «*indossare abbigliamento che copra braccia e gambe, in particolare al tramonto e nelle ore serali; utilizzare gli appositi repellenti per le zanzare secondo le indicazioni riportate nell'etichetta; installare zanzariere a porte e finestre; applicare tutti i possibili accorgimenti utili ad evitare il ristagno di acqua in giardini, cortili, sottovasi ed in qualunque oggetto che possa costituire una raccolta d'acqua, anche solo temporanea;*»

CONSIDERATO CHE

- le arbovirosi rappresentano un rischio attuale per la salute pubblica anche nei territori a clima temperato, in conseguenza ai mutamenti climatici, alla globalizzazione e all'espansione dei vettori, in particolare le zanzare dei generi "*Aedes albopictus*" e "*Culex pipiens*";
- la prevenzione, basata sul controllo e sul contenimento degli insetti vettori, è attualmente la strategia più efficace per contenere il rischio di trasmissione delle arbovirosi;

RITENUTO

- pertanto, fondamentale attivare tempestivamente e in maniera coordinata tutte le misure utili a ridurre la densità dei vettori e a prevenire la trasmissione delle arbovirosi, a salvaguardia della salute pubblica e del benessere collettivo, secondo le indicazioni previste dal "*Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025*", dal documento tecnico della Regione Lazio "*Sorveglianza e risposta alle arbovirosi*";
- necessario disporre di misure ordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della prevenzione alla proliferazione dei vettori;

VISTI

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., in materia di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la l.r. 4 maggio 1982, n.19;
- la Legge 23 dicembre 1978, n.833;
- la Legge n. 241/1990;

ORDINA

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree dei centri commerciali, gestori di impianti sportivi, gestori di sale cinematografiche ecc.),:

- DIVIETO di abbandono definitivo o temporaneo** negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana e DIVIETO di qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- OBBLIGO, ove si tratti di contenitori non abbandonati** (es. beveraggio animali), ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento giornaliero dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
- OBBLIGO di trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento può essere eseguito direttamente, da parte degli stessi proprietari o utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione. Dovrà essere conservata documentazione attestante l'avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere applicato dopo ogni pioggia;
- OBBLIGO di tenere sgombre tutte le aree** già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- OBBLIGO di mantenere in perfetta efficienza** le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua.

-OBBLIGO di attenersi alle disposizioni del “Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi (PNA) 2020 – 2025”, del documento tecnico della Regione Lazio “Sorveglianza e risposta alle arbovirosi”, nonché alle disposizioni che saranno emanate dalle competenti Autorità in base al quadro epidemiologico;

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dimesse, è fatto obbligo di:

- mantenere le aree libere da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti;

A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:

- adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia,
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi,
- svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:

- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua,
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte d'acqua meteoriche.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- ✓ sia immediatamente esecutiva all'atto della sua pubblicazione;
- ✓ sia resa pubblica mediante l'Albo Pretorio e il sito internet istituzionale;
- ✓ conservi validità sino a revoca;
- ✓ sia trasmessa, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza ai seguenti soggetti:

Alla ASL Roma 6 – Dipartimento di Prevenzione	servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
Al Comando di Polizia Locale	SEDE
All'Ufficio Ambiente	SEDE
Al Ufficio URP	SEDE
All'Ufficio Manutenzioni	SEDE
Ad ASP spa	aziendaservizipubblicispa@legalmail.it
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino	trm30269@pec.carabinieri.it
Al Commissariato di P.S. di Marino	comm.marino.rm@pecps.poliziadistato
Stazione Carabinieri Forestali Rocca di Papa	frm43070@pec.carabinieri.it

Ferrovie dello Stato italiane SpA	segreteria@dafs@pec.fsitaliane.it
AEROPORTI DI ROMA	aeroporti@diromaspa@pec.adr.it

AVVERTE

✓ che l'inottemperanza alla presente Ordinanza, comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale;

✓ che le Forze di Polizia sono preposte al controllo di ottemperanza alla presente Ordinanza;

✓ che ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, i soggetti interessati possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. del Lazio o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro gg. 60 (sessanta) ed entro gg. 120 (centoventi) dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Ciampino, 30-07-2025

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to Ing. CORRADO
COSTANTINO**

**LA SINDACA
F.to Avv. Emanuela Colella**

Publicata on line sul sito istituzionale, il 30-07-2025

Copia atto uso amministrativo